


Vigilanza e controlli dell'attività del Medico Competente: significato, criticità, emendamenti

Lucia Isolani

**ASUR MARCHE AREA VASTA 3 - Macerata
Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro**

L'evoluzione del Medico Competente



Norma tecnica degli anni '50

Norma "europea" degli anni '90

DLgs 81/08 e smi



Il profilo del Medico Competente

Negli anni 50'



Medico di fabbrica

Esclusiva attività sanitaria → Visitificio

Sorveglianza sanitaria in relazione a rischio non valutato, ma supposto in relazione alla mansione svolta


● ● ● | **Negli anni 90'**




Medico competente

Prevenzione trasversale e multidisciplinare

Sorveglianza sanitaria in relazione alla valutazione del rischio



**Il DLgs 81/08 sottolinea
l'importanza e la centralità del
ruolo del Medico Competente
come **preventore che deve
tutelare la salute e la
sicurezza dei lavoratori****

- 
- **Medico Competente è consulente globale**
 - **Collaboratore del Datore di Lavoro analogamente al RSPP**
 - **Si occupa inizialmente di valutazione dei rischi e poi di sorveglianza sanitaria**
 - **Svolge non solo prevenzione, ma anche promozione della salute**
 - **La sua attività è regolata dal Codice Etico ICOH**




La prevenzione nei luoghi di lavoro viene definita e stabilita dalla norma

Ha contenuti obbligatori, la mancata ottemperanza dei quali può individuare un reato di tipo prescrittivo (valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria, formazione, informazione...) o una sanzione amministrativa pecuniaria



Art 58 del DLgs 81/08: sanzioni per il MC


- **Reati prescrittivi** (art 25 comma 1, lett d; art 25 comma 1 lett e; art 25 comma 1 lett a; art 25 comma 1 lett l)
- **Sanzioni amministrative pecuniarie** (art 25 comma 1, lett h; art 25 comma 1, lett i; art 40 comma 1; art 41 comma 3; art 41 comma 5; art 41 comma 6 bis)



È curioso che la cultura giuridica italiana tenda a glissare in automatico su ogni adempimento cui non corrispondano sanzioni, penali o amministrative

“fino a che non si prevede un reato e una sanzione gli obblighi scivolano come acqua sul marmo” (Deidda)


**ossessione del legislatore, e
conseguentemente del giurista, per
il sistema sanzionatorio**



Finora la “debolezza” dei medici competenti è stata il tratto caratteristico della funzione e si è tradotta in una certa arrendevolezza alla sommarietà e alla superficialità con cui i datori di lavoro hanno provveduto ai loro compiti in tema di salute dei lavoratori



Il legislatore ha preso
atto di una realtà che
vedeva il **medico**
competente spesso
assente ed ha inteso
dare un deciso **segnale**
di svolta




Con ogni probabilità, la sanzione è stata voluta dal legislatore per **punire l'inerzia del medico**, ma senza mostrare analogo zelo nel definire puntualmente i contorni dell'obbligo, della responsabilità e della sanzione




**È difficile capire a quale
esigenza risponda in realtà
questa scelta del legislatore**


**Si potrebbe
superficialmente pensare
che la sanzione debba
servire a responsabilizzare
maggiormente il medico**




Ma si tratterebbe di una scelta legislativa assai rozza dal momento che si tratta di professionisti per i quali non dovrebbe essere necessaria prospettare la sanzione penale per ottenere prestazioni professionali qualificate




**Ci si sarebbe aspettati,
coerentemente con la
tradizionale costruzione in
ordine alla responsabilità del
collaboratore consulente del
datore di lavoro che, per questa
sua funzione di consulente, il
medico competente non fosse
esposto ad alcuna sanzione
penale**



**Si tratta di un grave strappo
rispetto all'armonia della
costruzione giuridica precedente
che prevedeva che in nessun caso
potesse essere sanzionato
penalmente il consulente del
datore di lavoro**




Questo schema di distribuzione delle responsabilità è stato mantenuto nel nuovo testo per la sicurezza del lavoro solo per quanto riguarda il RSPP, ma è stato improvvidamente abbandonato per quanto riguarda il medico competente




- **Il legislatore non è coerente nell'atteggiamento fiduciale attribuito ai due consulenti del Datore di Lavoro (RSPP e MC)**


- **Entrambi hanno funzioni fondamentali nella prevenzione nei luoghi di lavoro, a partire dalla collaborazione alla valutazione dei rischi**



A parità di oneri **non
corrisponde analoga
responsabilità in termini
contravvenzionali, etici e
deontologici, espressamente
previsti dal legislatore per il MC,
ma non per il RSPP**




**Ma anche un obbligo non
sanzionato può motivare il
riconoscimento di colpa penale
in caso di reati di evento
correlabili ad un'omissione, per
cui la sanzione non è come tale
condizione necessaria per il
riconoscimento della colpa**



La Cassazione ha recentemente riaffermato per il RSPP il principio per cui, se da un lato non è titolare di alcuna posizione di garanzia per l'osservanza della normativa di prevenzione, in quanto mero "consulente" del Datore di Lavoro, dall'altro può ben sussistere, come da consolidato orientamento giurisprudenziale maturato dalla Suprema Corte e richiamato in sentenza, una responsabilità concorrente con il Datore di Lavoro

- 
- Il **Medico Competente** è un consulente come il RSPP ed un collaboratore del Datore di Lavoro e come tale **non può essere equiparato al Datore di Lavoro in termini di oneri e responsabilità** (≠ posizione di garanzia)




Il Datore di Lavoro ha nei confronti del lavoratore una “posizione di garanzia”

tale da dovergli assicurare le migliori condizioni lavorative ed evitargli, per quanto possibile, il rischio di infortunio e il rischio di malattia professionale



**È il massimo debitore di
sicurezza e come tale
deve **innescare,
avviare e mantenere
dinamicamente
il processo di prevenzione
nell'ambiente di lavoro****



ha responsabilità penali e amministrative improprie rispetto alla posizione di garanzia assoluta nel contesto aziendale


svolge un ruolo “atipico” di cui difficilmente si comprende il valore

rischia di diventare un burocrate


accentra aspettative (DL , RLS, lavoratori) improprie rispetto al ruolo e non giustificate



**Per tali ragioni il Medico
Competente ha sempre minore
tolleranza verso un sistema che
tende ad imbrigliarlo in vincoli,
adempimenti burocratici o a dare
risposte su questioni di tipo
tecnico, normativo, etico,
professionale diverse a seconda del
diverso interlocutore istituzionale**



Cosa proporre allora....






Le figure del RSPP e del
Medico Competente devono
essere considerate di pari
rango




Abrogazione di tutte le sanzioni esistenti a carico del Medico Competente, perché:

1. **La presenza della sanzione non garantisce né determina la qualità e la professionalità del MC**
2. **L'eliminazione non determina una riduzione dei livelli di prevenzione e una minore attenzione alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;**
3. **Le responsabilità in capo al MC permangono e sono individuabili ai sensi del codice penale**
4. **Il MC può comunque essere richiamato all'adempimento del proprio operato attraverso l'impiego di strumenti alternativi come la disposizione**



**Peraltro la figura del Medico
Competente dovrebbe essere
ripensata e rimodellata in
un'ottica più ampia di Sanità
Pubblica, potenziando e
rendendo obbligatoria la
promozione della salute in
azienda**



Questo consentirebbe di ricavare dei **veri indicatori di salute occupazionale** utili nella prevenzione della salute dei lavoratori e quindi della popolazione lavorativa intesa come sottogruppo di quella generale

Le evidenze

**“Buona salute”
dei lavoratori**

**“Buona salute”
dell’azienda**



Persone sane

Organizzazioni sane






Prevenzione e promozione della salute

Il luogo di lavoro è una sede ideale perché vi si trova, già raggruppata e organizzata, la gran parte della popolazione adulta di una nazione ed è così possibile raggiungere circa il 60% della popolazione adulta che non vede molto spesso personale sanitario nell'arco di un anno



Le conclusioni

La sfida del Medico Competente è quindi quella di giocare il **nuovo ruolo di preventore di eccellenza nell'ambiente di lavoro**, occupandosi di prevenzione e di promozione della salute e della sicurezza dei lavoratori, ricordando che la sua **responsabilità non può e non deve essere legata all'adempimento di meri adempimenti formali**, ma al suo essere e saper essere un **MEDICO**



Grazie per l'attenzione. E non solo